



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 136 del 4 Ottobre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “ex Consorzio Agrario”. Integrazioni RAP a seguito parere n. 115 dell'8 agosto 2018. Comune di Breganze (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 4 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 3 ottobre 2018 prot. n.400155;

**PRESO ATTO CHE** con parere n. 115 del 08 agosto 2018, la Commissione Regionale VAS aveva ritenuto di chiedere che il Rapporto Ambientale Preliminare, "... debba essere integrato, per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, con riferimento alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, in considerazione delle criticità evidenziate, come del resto richiamato anche nel parere delle Autorità ambientali consultate. Inoltre, secondo quanto evidenziato nel parere ARPAV, "sul sito rimane ancora aperto un procedimento di bonifica". Pertanto, alla luce di quanto emerso, si chiede che vengano prodotte tutte le informazioni necessarie a chiarire il reale stato di avanzamento delle eventuali procedure attive sull'area oggetto di Piano";

**ESAMINATA** la documentazione integrativa inviata con nota pec, acquisita al prot. reg. al n. 371357 del 13.09.18 "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze";

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.61882 del 25.06.18 assunto al prot. reg. al n.240668 del 25.06.18 di ARPAV;
- Parere n.245383 del 28.06.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.16135 del 28.06.18 assunto al prot. reg. al n.248345 del 28.06.18 del Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Nota n.46545 del 12.07.18 assunta al prot. reg. al n.296663 del 13.07.18 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n.43368 del 29.06.18 della protezione civile;
- Parere n.964 del 9.07.18 assunto al prot. reg. al n.291149 del 10.07.18 del Consiglio di Bacino dell'Alto Bacchiglione;
- Parere n.2426 del 10.07.18 assunto al prot. reg. al n.292575 del 10.07.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.66712 del 19.07.18 assunto al prot. reg. al n.306850 del 20.07.18 dell'ULSS7,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 111/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** la presente istanza è il piano urbanistico attuativo (PUA) denominato "Piano di Recupero Area "Ex Consorzio Agrario" da realizzarsi in comune di Breganze" ed è finalizzato al recupero e riassetto dell'area per la realizzazione di una media struttura di vendita.



La Commissione Regionale VAS con parere motivato n. 115 del 08 agosto 2018, ha ritenuto di chiedere che il Rapporto Ambientale Preliminare, "... debba essere integrato, per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, con riferimento alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, in considerazione delle criticità evidenziate, come del resto richiamato anche nel parere delle Autorità ambientali consultate. Inoltre, secondo quanto evidenziato nel parere ARPAV, "sul sito rimane ancora aperto un procedimento di bonifica". Pertanto, alla luce di quanto emerso, si chiede che vengano prodotte tutte le informazioni necessarie a chiarire il reale stato di avanzamento delle eventuali procedure attive sull'area oggetto di Piano."

Con nota pec, acquisita al prot. regionale al n. 371357 in data 13.09.18, è pervenuta documentazione integrativa, in atti, comprensiva di "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", a seguito del succitato parere motivato n. 115 espresso dalla Commissione Regionale VAS in data 08 agosto 2018.

Con riferimento alle informazioni necessarie a chiarire il reale stato di avanzamento delle procedure ambientali attive sull'area di progetto, il Valutatore nella documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 371357 in data 13.09.18 e comprensiva degli allegati: "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", evidenzia come, a seguito dei pareri degli enti coinvolti, il comune di Breganze in data 10.09.2018 abbia redatto la determina n. 264, ("Allegato C" in atti), di "Approvazione del documento denominato "Revisione dell'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs 152.06 ss. mm. ii. per un sito dismesso in comune di Breganze, già sede di un consorzio agrario". Con tale documento, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, "... conclude definitivamente l'iter procedurale previsto dal D.Lgs 152.2006 sancendo che il sito è da ritenersi non contaminato."

Tale asserzione del Valutatore e la succitata Determinazione n. 264 del 10/09/2018 del Responsabile dell'Area 4 Lavori Pubblici Infrastrutture Ecologia, traggono origine dal parere tecnico motivato di ARPAV del 04.09.2018 ("Allegato B", in atti), rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi in modalità asincrona convocata dal comune di Breganze e avente ad oggetto "Revisione dell'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per un sito dismesso in comune di Breganze, già sede di un consorzio agrario" ("Allegato A", in atti).

Nel succitato parere tecnico motivato, seppur introducendo indicazioni e prescrizioni, ARPAV conclude, che, "... esaminata la documentazione presentata si esprimono le seguenti valutazioni:

1. Non si evidenziano criticità di carattere metodologico nell'elaborazione dell'analisi di rischio tali da chiedere revisioni della stessa;
2. Le contaminazioni misurate in sito non rappresentano, sulla base dei dati forniti, un rischio di carattere ambientale.

Tutto ciò considerato si può quindi ritenere approvabile l'analisi di rischio presentata."

Il tecnico incaricato conclude la richiamata "Revisione dell'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per un sito dismesso in comune di Breganze, già sede di un consorzio agrario" ("Allegato A", in atti), affermando che, "Il sito è, pertanto, da definirsi "non contaminato" ai sensi del D.Lgs. 152/06 e non sono da prevedersi azioni di messa in sicurezza/bonifica.

Si precisa, comunque, che i risultati della presente analisi di rischio si riferiscono alla specifica destinazione d'uso del sito e al progetto edilizio considerato (progetto di recupero commerciale), per cui in caso di cambio di destinazione d'uso o di modifica di alcune condizioni sito-specifiche, l'Analisi del Rischio dovrà essere rimodulata tenendo conto delle nuove condizioni al contorno. "

Con riferimento invece alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, il Valutatore nella documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 371357 in data 13.09.18, precisa che il progetto, conformemente alla relazione idraulica e la relativa valutazione di compatibilità, prevede la messa in opera per ognuno dei tre pozzi disperdenti di un apposito sistema di sedimentazione e disoleazione per la separazione di oli e sabbie realizzato mediante pozzetto disoleatore e dissabbiatore.



Essi hanno la specifica funzione di separare oli minerali, idrocarburi leggeri, morchie, sabbie e terricci dalle acque di scarico di piazzali, parcheggi e aree di manovra di veicoli. Inoltre, in fase di progetto definitivo per il rilascio del permesso di costruire è previsto un ulteriore sistema di immagazzinamento delle acque meteoriche per l'utilizzo ad uso non potabile (gestione del verde e utilizzo per lo scarico WC) e il collegamento della vasca deputata ad alimentare il sistema antincendio in modo da recuperare quota parte delle acque meteoriche provenienti dalle aree carrabili. Il Valutatore dichiara inoltre che le soluzioni sono conformi alla normativa e consentono un adeguato trattamento delle acque meteoriche, con un volume di invaso totale superiore a quello minimo previsto per l'invarianza idraulica con tempo di ritorno di 200 anni.

Relativamente alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo, il Valutatore nella documentazione integrativa precisa come in fase di progetto è stata presa in considerazione la particolare collocazione dell'area che dal punto di vista idrologico è collocata ai margini dell'inizio dell'acquifero indifferenziato e si è valutata la possibilità di collegare il sistema di captazione della acque meteoriche a corsi d'acqua superficiali.

Sempre secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *“Questo tuttavia si è verificato impossibile per una serie di ragioni:*

- *nell'area in oggetto non sono presenti entro distanze ragionevoli rogge o fossati;*
- *l'unico corso d'acqua superficiale presente è il torrente Chiavone collocato a circa 250 ml. Verso est che non è utilizzabile per due diverse ragioni una legata alla sicurezza idraulica e una legata a fattori tecnico realizzativi:*

- *dal punto di vista della sicurezza idraulica il PTCP di Vicenza (2012) evidenzia nella tav. 2.5 del rischio idraulico una criticità idraulica (rischio esondazione e ristagno idrico) relativa agli acquiferi minori in corrispondenza della confluenza tra Chiavone Bianco e Nero che potenzialmente interessa l'area oggetto di intervento, ma soprattutto evidenzia un'area classificata a rischio R1 che non interessa l'area oggetto di intervento ma insiste sull'area interessata dalla zona in cui andrebbe recapitato lo scarico.*

*Questo comporterebbe, anche in presenza di una rete dotata di adeguati sistemi di laminazione che garantisca l'invarianza idraulica per la zona oggetto di PUA, un aumento puntuale della criticità idraulica non per la zona oggetto di intervento ma per la zona classificata come R1 ad est del torrente.*

- *dal punto di vista tecnico si notano evidenti problematiche legate alle quote in quanto gli unici due percorsi possibili per una canalizzazione fino al torrente sono lungo Via Generale Maglietta o via G. Zanella. Il primo caso non è neppure considerabile in quanto la quota del punto recettore è superiore a quella del sito oggetto di intervento. Questo è evidente anche visivamente in quanto la strada ha andamento marcatamente ascendente. La seconda soluzione è ugualmente impercorribile in quanto la quota di via Zanella nell'intersezione con il perimetro del PUA è superiore alla quota di tutta la parte sud ovest del sito quindi la rete dovrebbe prevedere un sistema di pompe idrauliche per portare l'acqua captata all'eventuale punto di imbocco di Via Zanella. Operazione che, oltre che poco sicura dal punto di vista della pericolosità idraulica, sarebbe comunque inutile dato che ipotizzando una pendenza dell'1% lungo via Zanella, ovvero ai limiti minimi di quella prevista dalle buone norme di progettazione per tubazioni delle reti di raccolta delle acque meteoriche, essa dovrebbe avere nel punto di sbocco (distante 570 ml. da quello iniziale) una quota inferiore rispetto al punto iniziale non compatibile con l'attuale quota del torrente nell'ipotetico punto di ricezione.”.*

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 4 ottobre 2018, esaminati gli atti comprensivi della documentazione integrativa e relativi allegati pervenuta in data 13.09.18 e la Valutazione di Incidenza n. 111/2018, si ritiene che l'istanza relativa al “Piano di Recupero Area “Ex Consorzio Agrario” da realizzarsi in comune di Breganze”, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



Prima dell'attuazione del Piano di Recupero, le modalità di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere concordate con l'Autorità ambientale competente (ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione) e dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste dal P.d.R. non siano interferenti con le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, nella documentazione integrativa, comprensiva di "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", pervenuta in data 13.09.2018 e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA 111/2018.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

#### **TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "ex Consorzio Agrario" nel Comune di Breganze in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che prima dell'attuazione del Piano di Recupero, le modalità di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere concordate con l'Autorità ambientale competente (ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione) e dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste dal P.d.R. non siano interferenti con le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale.

In sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, nella documentazione integrativa, comprensiva di "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", pervenuta in data 13.09.2018 e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 111/2018;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:



- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10400

Il presente parere si compone di 6 pagine